LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 88

Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua, dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza, delle norme stabilite nel regolamento.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 20 maggio 1945 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	II — Delle contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-88-attingimento-di-acque-salse-asportazione-di-sabbia-di-terre-salifere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it